



COMUNE DI CALENZANO

**REGOLAMENTO
SULLA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(Riapprovato, con modificazioni e integrazioni, con deliberazione n. 22/CC del 25/3/2002
Modificato con deliberazione n. 48/CC del 29.3.04 e con deliberazione n. 83/CC del 28.11.08)

Sommaro

- ARTICOLO 1 – Oggetto del Regolamento
- ARTICOLO 2 – Principi generali
- ARTICOLO 3 – Definizione e classificazione dei rifiuti
- ARTICOLO 4 – Rifiuti urbani
- ARTICOLO 5 – Rifiuti speciali
- ARTICOLO 6 – Rifiuti tossici e nocivi
- ARTICOLO 7 – Assimilabilità tra rifiuti speciali e urbani
- ARTICOLO 8 – Rifiuti speciali inerti
- ARTICOLO 9 – Esclusioni
- ARTICOLO 10 – Divieti
- ARTICOLO 11 – Smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
- ARTICOLO 12 – Obblighi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
- ARTICOLO 13 – Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- ARTICOLO 14 – Raccolta dei rifiuti urbani interni e assimilati e urbani pericolosi
- ARTICOLO 15 – Frequenza e periodicità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati
- ARTICOLO 16 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e assimilati
- ARTICOLO 17 – Raccolta dei rifiuti urbani esterni
- ARTICOLO 18 – Materie prime oggetto di raccolta differenziata
- ARTICOLO 19 – Adeguamento del servizio N.U. in caso di avverse condizioni atmosferiche
- ARTICOLO 20 – Obblighi relativi alla formazione dei rifiuti urbani in aree pubbliche o di uso pubblico
- ARTICOLO 21 – Quadro riassuntivo dei modi di conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti da utenti civili
- ARTICOLO 22 – Smaltimento dei rifiuti speciali
- ARTICOLO 23 – Smaltimento dei rifiuti speciali inerti
- ARTICOLO 24 – Rifiuti provenienti da cimiteri
- ARTICOLO 25 – Veicoli a motore, rimorchi e simili
- ARTICOLO 26 – Obblighi relativi allo smaltimento, nelle sue varie fasi, dei rifiuti tossici e nocivi
- ARTICOLO 27 – Norme igienico-sanitarie e accorgimenti relativi al pubblico servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti
- ARTICOLO 28 – Scarico e abbandono dei rifiuti
- ARTICOLO 29 – Asporto scarichi abusivi
- ARTICOLO 30 – Riciclo e riutilizzazione dei rifiuti
- ARTICOLO 31 – Ultime fasi dello smaltimento: innocuizzazione, discarica e altre
- ARTICOLO 32 – Norme concernenti il personale addetto al servizio N.U.

- ARTICOLO 33 – Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il servizio N.U. e il personale addetto
- ARTICOLO 34 – Vigilanza igienico-sanitaria sul servizio
- ARTICOLO 35 – Controllo sulle osservanze delle disposizioni Regolamentari
- ARTICOLO 36 – Sanzioni
- ARTICOLO 37 – Proprietà dei rifiuti
- ARTICOLO 38 – Rinvio ad altre normative
- Tabella 1 – Categorie di rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani
- Tabella 2 – Valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative per le singole violazioni al Regolamento, e sanzioni già previste dal D.P.R. n. 915/1982
- Tabella 3 – Funzionamento della struttura Comunale di cui all'art. 14 comma 1 lettera d) (stazione ecologica)

ARTICOLO 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- la disciplina dello smaltimento dei rifiuti nel territorio Comunale nonché del servizio nettezza urbana (N.U.);
- la definizione dei principi generali;
- l'indicazione delle prestazioni che il servizio N.U. è tenuto a svolgere a favore dei cittadini, come pure degli obblighi a cui questi sono tenuti per agevolare o non ostacolare il corretto svolgimento del servizio stesso;
- l'elencazione delle mansioni, incombenze, diritti e doveri del personale addetto al servizio N.U.;
- la classificazione dei vari tipi di rifiuti, con particolare riferimento al distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o comunque pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario;
- la determinazione dei criteri di assimilabilità fra le varie tipologie di rifiuti;
- l'indicazione delle norme sanitarie in relazione agli scopi del servizio N.U.;
- l'indicazione dei modi per favorire **la riduzione dei rifiuti**, il recupero dei materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia.

Lo smaltimento dei rifiuti, nelle varie fasi di conferimento, di spazzamento, di cernita, di trasporto (inteso come operazione necessaria per il riutilizzo), la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento, adottato ai sensi della Legge n. 441/1987, della Legge n. 475/1988, del D.Lgs. n. 22/1997, del D.Lgs. n. 389/1997, della Legge Regionale n. 25/1988, della Legge Regionale n. 4/1995, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1369/1998, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32-R/2001, della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 35/2000 e della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 66/2001.

ARTICOLO 2 (Principi generali)

L'attività di riduzione, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, come indicata al precedente art. 1, viene svolta nell'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante

- da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promossi, favoriti e incoraggiati sistemi tendenti a ridurre, riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

ARTICOLO 3 (Definizione e classificazione dei rifiuti)

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

ARTICOLO 4 (Rifiuti urbani)

Sono rifiuti urbani:

1. i rifiuti urbani interni (rifiuti non ingombranti, provenienti da fabbricati o altri insediamenti civili in genere, quali: scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici, piccoli contenitori di plastica, carta, ecc.);
2. i rifiuti urbani ingombranti (rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, d'impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
3. i rifiuti urbani esterni (rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su: strade e aree pubbliche, strade e aree private soggette comunque a uso pubblico, rive dei fiumi o di altri corpi idrici). Il Comune dovrà provvedere allo smaltimento secondo le modalità previste per la tipologia del rifiuto stesso;
4. i rifiuti urbani pericolosi (debbono considerarsi tali i seguenti rifiuti: batterie e pile, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" -Legge n. 256/1974, D.P.R. n. 927/1981-, prodotti farmaceutici);
5. i rifiuti urbani non pericolosi (rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui al punto 1.);
6. i rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento delle strade;
7. i rifiuti urbani vegetali (rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali);
8. i rifiuti urbani cimiteriali (rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti, provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui ai punti 5., 6. e 7..

Sono altresì rifiuti urbani i rifiuti di cui ai precedenti punti 1., 2. e 4. derivanti da locali che, adibiti ad attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, non siano destinati alla formazione di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

ARTICOLO 5 (Rifiuti speciali)

Sono rifiuti speciali:

1. i residui derivanti da lavorazioni industriali, i residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità e qualità, non sono assimilabili ai rifiuti urbani;
2. i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini;
3. i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
4. i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti (questi rifiuti sono costituiti essenzialmente da materiali fuori uso e/od obsoleti, che non possono trovare collocazione presso altre aziende similari a quelle da cui derivano, e dai quali sono stati asportati tutti i componenti potenzialmente recuperabili; oltre a questi rifiuti, normalmente di natura metallica varia, sono da considerare anche quelle componenti impiantistiche realizzate in materiale non metallico);
5. i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti (in questa categoria rientrano i veicoli a motore, rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione; tali veicoli devono essere conferiti, dal proprietario stesso, agli appositi centri di raccolta per demolizione, recupero di parti o rottamazione);
6. i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti (con questa dizione generica si considerano tutti i residui derivanti dagli impianti di trattamento dei rifiuti e non facenti parte del selezionato avviato al recupero, nonché i fanghi di depurazione chimica-fisica dei liquami degli insediamenti produttivi);
7. i fanghi di depurazione degli effluenti di tipo civile (sono definiti fanghi di depurazione i residui semisolidi derivanti dalla separazione della fase liquida dei fanghi primari e di supero prodotti dagli impianti primari di fogna, nonché quelli produttivi).

ARTICOLO 6 (Rifiuti tossici e nocivi)

Sono tossici e nocivi tutti i rifiuti speciali che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato del D.P.R. n. 915/1982, inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele, in quantità e/o concentrazione tali da presentare un pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, come determinate al punto 1.2 delle direttive adottate con Deliberazione del 27/7/1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982.

Resta salva la normativa dettata dalla Legge n. 319/1976 e successive modificazioni, integrazioni e relative prescrizioni tecniche, per quanto concerne la disciplina dello smaltimento sul suolo e nel sottosuolo dei liquami e dei fanghi (di cui all'art. 2, lettera e), punti 2. e 3. della citata Legge) purché questi non siano tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/1982 e relative prescrizioni tecniche.

ARTICOLO 7 (Assimilabilità fra rifiuti speciali e rifiuti urbani)

Sono assimilabili ai rifiuti urbani soltanto i rifiuti speciali, derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, che, per qualità e quantità, non contrastano con quanto previsto dai criteri generali e dalle norme tecniche di cui alla lettera e) dell'art. 4 del D.P.R. n. 915/1982.

Sono assimilabili per qualità ai rifiuti urbani soltanto i rifiuti speciali di cui sopra che rispettino quanto previsto dalla Tabella 1 allegata a questo Regolamento.

Sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani, relativamente alle quantità prodotte, i rifiuti speciali di cui sopra, la cui produzione annua non superi, in sede di prima applicazione, 15 Kg/mq riferiti alla superficie tassabile, nella quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano i rifiuti. Detto limite quantitativo potrà, in seguito, essere modificato, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale ove esigenze di servizio ne determinino la revisione.

Nel proseguo del Regolamento i rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani saranno chia

mati rifiuti assimilabili.

ARTICOLO 8 (Rifiuti speciali inerti)

Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi quali mattoni, intonaci, tegole, calcestruzzi, cemento armato, gesso, frammenti di rivestimenti stradali e simili;
- materiali ceramici come ceramica, porcellana, terraglie, mattoni, purché cotti;
- vetri di tutti i tipi esclusi i contenitori di vetro oggetto di preselezione ai sensi del successivo art. 18;
- terreni come sabbie, argille e simili;
- rocce e pietre da costruzione quali marmo, granito, ardesia, marna, ghiaia, breccia e simili e gli scarti delle loro lavorazioni.

ARTICOLO 9 (Esclusioni)

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. n. 185/1964 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali e dello sfruttamento delle cave;
- c) agli scarichi idrici disciplinati dalla Legge n. 319/1976 e successive modificazioni e integrazioni, come pure ai liquami, purché questi non risultino tossici o nocivi;
- d) all'emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla Legge n. 615/1966 e ai relativi regolamenti di esecuzione;
- e) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- f) agli esplosivi.

ARTICOLO 10 (Divieti)

È vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato, se pur temporaneo, dei rifiuti, in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico (vedi anche art. 28 del presente Regolamento).

È fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private, ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 319/1976.

È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino lordure, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori.

È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio N.U. per lo smaltimento.

È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non siano espressamente autorizzati dal Comune.

È vietata l'installazione e la gestione di impianti d'innocuizzazione e/o eliminazione dei rifiuti speciali, e di conseguenza il relativo smaltimento di questi, senza che sia stata richiesta e ottenuta la necessaria autorizzazione dall'Ente preposto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

È vietato incendiare rifiuti.

È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno dei cassonetti adibiti alla raccolta, introdurre rifiuti non differenziati merceologicamente nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata, introdurre frazioni merceologiche di rifiuto diverse da quelle indicate sul cassonetto.

ARTICOLO 11

(Smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati)

Il Comune esplica lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nelle sue varie fasi, con diritto di privativa, attraverso gestione diretta del servizio pubblico di nettezza urbana o mediante concessione a Enti o Imprese specializzate o Aziende Municipalizzate.

La raccolta di detti rifiuti viene effettuata nelle zone del territorio Comunale individuate con Ordinanza del Sindaco. La norma adottata per l'individuazione delle zone si basa principalmente sul criterio della densità di popolazione.

La fase di spazzamento viene effettuata nel centro urbano e nelle frazioni secondo le modalità fissate con Ordinanza del Sindaco.

Le variazioni al servizio di spazzamento dettate da motivi tecnici, vengono disposte con Ordinanza del Sindaco sulla base della disponibilità del personale e dei mezzi, con priorità stabilite in funzione della densità di popolazione, dell'intensità di traffico veicolare e delle condizioni che causano la formazione dei rifiuti.

ARTICOLO 12

(Obblighi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati)

Tutti coloro che producono rifiuti urbani e assimilati nell'ambito delle zone in cui si effettua il servizio di raccolta di detti rifiuti (individuate come al precedente art. 11) sono tenuti a usufruire del servizio stesso fin dalla fase della raccolta.

Il Sindaco ove se ne ravvisi la necessità, può fissare, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, anche caso per caso, modalità di conferimento per i rifiuti assimilabili diverse da quelle previste, per la stessa zona, per il conferimento dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 13

(Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati si effettua con mezzi e modalità tali da rispondere ai principi generali di cui al precedente art. 2. L'Ufficio Comunale competente propone, nei vari casi e per le varie zone, quale sistema di raccolta sia più idoneo e debba essere utilizzato.

ARTICOLO 14

(Raccolta dei rifiuti urbani interni e assimilati e urbani pericolosi)

Per i rifiuti urbani interni e assimilati la raccolta viene, in genere, effettuata con uno dei seguenti sistemi:

- a) conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato;
- b) conferimento dei rifiuti in gabbie o altri contenitori a svuotamento manuale;
- c) conferimento dei rifiuti alla raccolta manuale;
- d) conferimento dei rifiuti presso la struttura Comunale preposta.

Il conferimento in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato è regolato dalle seguenti norme:

- 1) i contenitori appositamente dislocati possono essere utilizzati per il conferimento dei rifiuti in qualsiasi ora del giorno.
- 2) Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani interni o assimilabili, ben chiusi in sacchetti di adeguata resistenza o in altri involucri a perdere, purché tali da impedire la dispersione.
- 3) Dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi.
- 4) È vietato introdurre nei contenitori:
 - rifiuti sciolti;
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi;
 - meccanici di svuotamento;
 - rifiuti definiti tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/1982;
 - rifiuti urbani pericolosi.
- 5) È comunque vietato introdurre nei contenitori rifiuti speciali, che non siano assimilati ai rifiuti urbani interni, fatti comunque salvi, per gli assimilati, i limiti previsti al precedente art. 7.
- 6) I materiali cartacei voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato o pressato, in maniera da ridurne al minimo il volume e l'ingombro; al di fuori di quanto predetto è vietato introdurre i materiali voluminosi.
- 7) È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.

Il conferimento in gabbie o altri contenitori a svuotamento manuale è regolato dalle stesse norme di cui al precedente comma, per quanto compatibili (soggette alle stesse sanzioni), oltre che dalle seguenti:

- 1) i rifiuti depositati nei contenitori (gabbie) devono essere ben chiusi in sacchetti di plastica di provata resistenza o in altri involucri a perdere, resistenti comunque al peso contenuto e agli agenti atmosferici. In ogni caso le scatole di cartone non sono considerate involucri idonei al conferimento dei rifiuti.
- 2) Il conferimento dev'essere effettuato subito prima del normale orario di svuotamento.
- 3) Il posizionamento delle gabbie o altri contenitori a svuotamento manuale, siano questi di proprietà pubblica o privata, è fissato dal Sindaco, su proposta dell'Ufficio Comunale competente.

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire tramite conferimento dei rifiuti presso appositi centri di raccolta secondo le modalità fissate dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione.

Il funzionamento della struttura Comunale di cui alla lettera d) del comma 1 è disciplinato dalle norme contenute nella Tabella 3 allegata al presente Regolamento.

ARTICOLO 15

(Frequenza e periodicità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani interni e assimilati viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza tale da evitare, per quanto possibile, che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento, e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo a inconvenienti igienici.

Le modalità e gli orari della raccolta vengono fissati dal Sindaco, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, in base alle esigenze di servizio.

ARTICOLO 16

(Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e assimilati)

La raccolta di questi rifiuti verrà effettuata presso la stessa residenza dell'utente previa le modalità che saranno fissate dal Consiglio Comunale con apposita Deliberazione.

ARTICOLO 17

(Raccolta dei rifiuti urbani esterni)

Il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni consta delle seguenti fasi:

- a) vuotatura periodica dei cestini gettacarte e altri contenitori analoghi;
- b) spazzamento, con mezzi manuali o meccanici, delle aree pubbliche o di uso pubblico.

Il servizio di cui trattasi viene effettuato nelle zone e con le modalità previste dall'ultimo comma del precedente art. 11.

Nel caso di eccezionale formazione di rifiuti urbani esterni (quale avviene in occasione di fiere, mercati, sagre, o comunque manifestazioni che comportano affluenza di pubblico), vengono effettuati speciali interventi sulla base delle necessità e delle esigenze generali di servizio.

Le modalità e gli orari della raccolta dei rifiuti urbani esterni vengono fissati dal Sindaco, su proposta dell'Ufficio Comunale competente, anche sulla base delle esigenze di servizio.

ARTICOLO 18

(Materie prime oggetto di raccolta differenziata)

Sono oggetto di raccolta differenziata le seguenti materie: carta e cartoni, vetro, lattine.

Tali materie devono essere conferite presso appositi centri di raccolta e non potranno venire introdotte nei normali contenitori utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 19

(Adeguamento del servizio N.U. in caso di avverse condizioni atmosferiche)

Ove si abbiano avverse condizioni atmosferiche quali forti piogge, nevicate intense, o simili, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 17, la raccolta dei rifiuti viene effettuata secondo le possibilità, usufruendo, se necessario e se disponibile, del personale normalmente utilizzato per altre mansioni.

ARTICOLO 20

(Obblighi relativi alla formazione di rifiuti urbani in aree pubbliche o di uso pubblico)

È obbligatorio gettare rifiuti di piccole dimensioni (per esempio: carte, pacchetti di sigarette, biglietti, barattoli, resti di frutta, ecc.) negli appositi cestini gettacarte, negli spazi pubblici che ne risultino forniti.

Le persone che conducono cani o altri animali per strade e aree pubbliche o a uso pubblico, sono tenute a evitare che gli animali stessi abbiano a lordare ogni superficie, o comunque a provvedere alla eventuale pulizia.

Chi effettua operazione di carico, scarico e trasferimento di merci e materiali, provocando formazione di rifiuti o sporczia in aree pubbliche o private di uso pubblico, è tenuto, a operazioni ultimate e comunque nell'arco della giornata, alla pulizia dell'area stessa.

Qualora si verifichi la caduta, anche parziale, del carico da un veicolo su area pubblica o privata di uso pubblico, il conducente o l'impresa da cui dipende, sono tenuti allo sgombero immediato dei materiali e alla pulizia del suolo.

Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico vengono di norma asportate dal servizio di raccolta N.U., secondo le disposizioni dei competenti servizi della Aziende U.S.L..

Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o private a uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività.

Tutti i soggetti che usufruiscono, anche temporaneamente in concessione o non, di spazi o aree pubbliche o private di uso pubblico (per esempio: concessionari, fissi e ambulanti, di posti di vendita nei mercati coperti e scoperti, distributori di carburanti e stazioni di servizio, venditori ambulanti, gestori di posteggi auto autorizzati, gestori di bar e/o ristoranti, responsabili di ogni attività nell'ambito di circhi, fiere, sagre, ecc.) devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata, indipendentemente e in aggiunta alle opere di pulizia effettuate dal servizio N.U.; i rifiuti che si formano in dette aree devono essere raccolti in sacchi di adeguata resistenza e di normali dimensioni, e conferiti al servizio di raccolta rifiuti urbani, secondo le modalità previste per quella zona del territorio Comunale.

ARTICOLO 21

(Quadro riassuntivo dei modi di conferimento e smaltimento dei rifiuti prodotti da utenti civili)

Sulla base di quanto previsto dagli articoli precedenti, gli utenti civili del servizio N.U. possono, nel rispetto del presente Regolamento, disfarsi razionalmente degli scarti e materiali di rifiuto in genere, nei seguenti modi:

- scarti di piccole dimensioni, non derivanti da opere di pulizia di interni (involucri di sigarette, piccoli sacchetti, contenitori, bottigliette, carta minuta, resti di frutta, ecc.): devono essere gettati nei cestelli gettacarte, dislocati a cura dell'Amministrazione Comunale.
- Scarti di piccole e medie dimensioni, rifiuto di risulta da spazzamento d'interni o di suolo privato fogliame e ramiglie (purché spezzate minutamente) derivanti, in quantità limitata, da piccole opere di giardinaggio: devono essere consegnati in forma differenziata unitamente ai rifiuti urbani interni, chiusi in normali sacchi, al servizio di raccolta, nei modi e tempi previsti per la zona del territorio in cui si formano.
- Materie oggetto di preselezione (carta e cartoni, vetro, lattine): devono essere conferite presso gli appositi centri di raccolta.
- Rifiuti ingombranti (mobili e suppellettili in disuso, frigoriferi, lavatrici, televisori, pali metallici, materie di risulta derivanti da notevoli opere di giardinaggio o pulizia scantinati e soffitte, ecc.): devono essere consegnati al servizio rifiuti urbani ingombranti secondo le modalità fissate

al precedente art. 16.

- Rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e contenitori etichettati con “T” e/o “E”): conferimento presso appositi centri di raccolta.

ARTICOLO 22 (Smaltimento dei rifiuti speciali)

Allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

Per i rifiuti speciali di cui ai punti 6. e 7. del precedente art. 5, qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento di rifiuti urbani, lo smaltimento compete al Comune.

È in facoltà del Comune istituire un apposito servizio, da organizzare nell’ambito del normale servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, di smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili per qualità (Tabella 1 allegata al presente Regolamento) ai rifiuti urbani.

Tale servizio verrà, se del caso, istituito con Ordinanza del Sindaco che ne fisserà altresì le modalità generali di attuazione.

I produttori di rifiuti speciali potranno quindi, qualora detto servizio venga istituito, rivolgersi al Comune per il relativo smaltimento.

ARTICOLO 23 (Smaltimento dei rifiuti speciali inerti)

I rifiuti speciali inerti vengono smaltiti in discariche autorizzate per lo smaltimento di questo specifico tipo di rifiuti nel rispetto delle disposizioni prescritte dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 24 (Rifiuti provenienti da cimiteri)

Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni o estumulazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dalle leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia Mortuaria.

Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali: fiori secchi, lumini esausti, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani.

ARTICOLO 25 (Veicoli a motore, rimorchi e simili)

Per i rifiuti speciali, di cui al punto 5) del precedente articolo 5, quali: veicoli a motore, rimorchi e simili, lo smaltimento è regolamentato dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 26 (Obblighi relativi allo smaltimento, nelle sue varie fasi, dei rifiuti tossici e nocivi)

I rifiuti tossici e nocivi non possono essere smaltiti per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani, bensì devono essere affidati a ditte specializzate autorizzate dalla Regione in funzione delle tipologie merceologiche dei rifiuti. Il conferimento di rifiuti tossici

e nocivi al servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.

Gli Enti o imprese che intendono effettuare, in ogni sua fase, lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, sono tenuti a richiedere e ottenere dalle Regioni territorialmente competenti le autorizzazioni (per la raccolta e il trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il trattamento, lo stoccaggio definitivo in discarica controllata) previste dall'art. 6 lettera d) e dall'art. 16 del D.P.R. n. 915/1982.

Gli Enti e le imprese suddetti devono rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di autorizzazione, nonché quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 915/1982, concernenti i documenti necessari per il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi ed i registri di carico e scarico. Devono inoltre rispettare quanto stabilito ai punti 2 3 e 4 delle disposizioni dettate con Deliberazione del 27/7/1984 dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982.

ARTICOLO 27

(Norme igienico-sanitarie e accorgimenti relativi al pubblico servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti)

Tutti i contenitori dislocati dalla Pubblica Amministrazione per la raccolta dei rifiuti quali per esempio: cassonetti, gabbie, ceste, cestini gettacarte, ecc., devono essere sottoposti a periodici interventi di pulizia e disinfezione da parte del personale addetto.

Allo stesso modo deve essere assicurata la pulizia delle aree limitrofe a detti contenitori.

Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è carico di questi.

Durante il conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti in genere dovrà essere evitata ogni dispersione di questi.

I mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti dovranno essere mantenuti puliti e sottoposti a periodiche disinfezioni da parte del personale addetto.

ARTICOLO 28

(Scarico e abbandono dei rifiuti)

Ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 10 del presente Regolamento, è comunque vietato, in qualsiasi area, l'abbandono e lo scarico, anche se con modalità e tempi tali da non costituire formazione di discarica, di rifiuti che possano creare inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o comunque un pericolo; il Sindaco, ove necessario, ordina la rimozione dei rifiuti a cura e spese dei proprietari dei rifiuti stessi e/o dei proprietari degli immobili su cui detti rifiuti risultano giacere.

I proprietari ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, a qualunque scopo utilizzati o destinati, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi; a tale scopo essi devono provvedere affinché tali scarichi non si verifichino.

ARTICOLO 29

(Asporto scarichi abusivi)

Ove avvengano, in aree pubbliche o private soggette a uso pubblico, scarichi abusivi di rifiuti, il servizio N.U. in collaborazione con l'Ufficio Polizia Municipale accerta, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, ferme restando le previste sanzioni, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con Ordinanza, previa fissazione un termine per provvedere, la rimozione di detti rifiuti; il costo del servizio viene in tal caso addebitato al responsabile.

Ove l'identità del responsabile resti sconosciuta, il servizio N.U. provvede, dopo opportuna valutazione dei competenti Uffici Comunali, alla raccolta dei rifiuti e al conseguente smaltimento nei modi previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 30 (Riciclo e riutilizzazione dei rifiuti)

Il servizio N.U. viene organizzato in maniera tale da favorire la riduzione dei rifiuti e il recupero dai rifiuti dei materiali da destinare al riuso, riciclo o alla produzione di energia.

Per ogni effetto di legge si stabilisce che ogni bene consegnato al servizio di raccolta rifiuti diventa rifiuto soltanto all'interno delle strutture preposte alla sua selezione, qualora la selezione meccanica o automatica non consenta il riutilizzo del bene.

L'Amministrazione Comunale, ogni volta ne ravvisi la possibilità, organizza in proprio o tramite appalto o convenzioni con terzi, il recupero di cui trattasi. Nel caso di materiali altrimenti compresi fra i rifiuti urbani o assimilati, il recupero avverrà preferibilmente fin dal conferimento, tramite contenitori specializzati per ogni tipo di materiale da recuperare. L'Amministrazione Comunale provvede ad informare la cittadinanza in merito alle modalità con cui viene effettuato il recupero.

Nel caso in cui venga richiesta al Comune la stipula della convenzione, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, prevista al terzo comma del precedente art. 22, gli Uffici Comunali che istruiscono le pratiche sono tenuti a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al recupero, al riutilizzo, al ciclo o alla produzione di energia. In caso affermativo la richiesta di convenzione viene sospesa e il produttore di rifiuti invitato a verificare l'esistenza di utilizzatori. L'Amministrazione Comunale fornisce ogni possibile collaborazione.

ARTICOLO 31 (Ultime fasi dello smaltimento: innocuizzazione, discarica e altre)

I rifiuti raccolti o comunque conferiti al servizio N.U. debbono trovare una destinazione finale, tale che si abbia il rispetto di ogni vigente normativa nel campo dello smaltimento dei rifiuti e della tutela dell'ambiente. Comunque nell'ambito di tale destinazione si dovranno evitare:

- emissioni d'inquinanti nell'atmosfera o comunque propagazione di polveri, fumi e odori molesti;
- proliferazione di vettori infestanti, quali microrganismi patogeni, insetti, roditori ecc.;
- formazione di liquidi inquinanti per le acque superficiali e profonde;
- ogni altro effetto che possa provocare danno all'ambiente e pericolo o molestia per le popolazioni.

La destinazione finale dei rifiuti potrà essere costituita da centri d'innocuizzazione e trattamento (quali inceneritori, impianti di compostaggio e/o riciclaggio, ecc.) o da discariche controllate.

La scelta del tipo d'impianto, come pure la decisione di affidare a Consorzi o altri Enti o imprese il compito di gestire la destinazione finale dei rifiuti, viene effettuata sulla base di considerazioni di opportunità ed economia, in funzione delle caratteristiche dei rifiuti da smaltire, tenendo conto in primo luogo dell'esigenza di evitare pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

L'impianto può essere gestito in proprio dal Comune o da altri Enti o imprese.

Tutti gl'impianti dovranno comunque essere autorizzati dall'Ente competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni dettate, con Deliberazione del 27/7/1984, dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982.

ARTICOLO 32

(Norme concernenti il personale addetto al servizio N.U.)

Oltre al rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Organico del Personale, gli addetti al servizio N.U. sono tenuti a:

- adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature e i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti o inadeguati;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo e alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti;
- prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Comunale competente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori.

ARTICOLO 33

(Obblighi della Pubblica Amministrazione verso il servizio N.U. e il personale addetto)

L'Amministrazione Comunale, oltre al rispetto del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è tenuta a:

- organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo a esso assegnabile, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
- fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto necessario a garantire la sicurezza del personale;
- assicurare la piena collaborazione dei vari Uffici Comunali, ove necessaria.

ARTICOLO 34

(Vigilanza igienico-sanitaria sul servizio)

La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio Comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell'Azienda U.S.L..

ARTICOLO 35

(Controllo sull'osservanza delle disposizioni Regolamentari)

Il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento è svolto dal Comune, attraverso gli organi della Polizia Municipale.

Allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo oltre agli organi ai quali compete per legge il controllo sullo smaltimento dei rifiuti, può essere preposto anche personale dipendente

del gestore del servizio di igiene urbana, debitamente autorizzato secondo le norme di legge, previa apposita istruzione e selezione. Verbali di accertamento delle infrazioni amministrative redatti da tali agenti fanno pubblica fede.

ARTICOLO 36 (Sanzioni)

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscono reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati.

Nella Tabella 2, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni, nonché, ove esistenti, le sanzioni previste dal D.P.R. n. 915/1982.

ARTICOLO 37 (Proprietà dei rifiuti)

Tutti i materiali conferiti come rifiuti sono di proprietà del Comune; gli oggetti di valore vengono considerati come cose trovate. Nelle more della costituzione del soggetto gestore, provvederà ai relativi adempimenti l'Amministrazione Comunale mediante i propri Uffici competenti.

All'esame e all'istruttoria delle richieste dell'utenza tese ad ottenere la detassazione o le agevolazioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento per l'applicazione della tassa o tariffa sui rifiuti solidi urbani, provvede un'apposita commissione nominata con Deliberazione della Giunta Comunale.

Tutti gli oggetti raccolti dal servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti mantengono lo status giuridico di bene di consumo riutilizzabile, fino al compimento della fase di cernita che si svolge all'interno della struttura Comunale di cui all'art. 14 comma 1 lettera d), o sua equivalente. Se il risultato della cernita è positivo, il bene sarà ceduto nelle forme indicate dal Sindaco con apposita Ordinanza. In caso di selezione negativa, il bene sarà trattato per la eventuale bonifica (per esempio del gas CFC contenuto all'interno del circuito di refrigerazione dei frigoriferi, dei tubi catodici dei monitor, ecc.) e successivamente avviato a demolizione e riciclo.

Rimane tassativamente stabilito che nessun materiale cartaceo, metallico, legnoso, nessun macchinario, nessun tessuto, raccolto dal servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti, potrà essere avviato a smaltimento ordinario presso impianti di smaltimento finale, senza aver superato la fase di preselezione delle parti riutilizzabili e riciclabili.

Qualora l'utente provveda a effettuare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o dei rifiuti speciali assimilati, mediante conferimento differenziato diretto delle varie frazioni merceologiche recuperabili o riciclabili nella struttura Comunale di cui all'art. 14 comma 1 lettera d), oppure nei siti predisposti dal soggetto gestore per il controllo qualitativo e quantitativo, con esclusione delle materie prime e seconde prodotte da attività d'impresa o di servizi, avrà diritto, su specifica richiesta e su certificazione del soggetto gestore, alle agevolazioni previste dal Regolamento per l'applicazione della tassa o tariffa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 38 (Rinvio ad altre normative)

Per quanto non previsto dal Presente Regolamento vale quanto disposto da ogni altra legge, regolamento o normativa che tratti direttamente o indirettamente la materia.

TABELLA 1

CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI A QUELLI URBANI

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché rispettino le seguenti condizioni:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili).
- b) Il loro smaltimento non dia luogo a emissioni, a effluenti o comunque a effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo tipo d'impianto, di rifiuti urbani;
- c) Non siano stati contaminati da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (Legge n. 256/1974, D.P.R. n. 927/1981 e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;

Sussista la compatibilità con il sistema di trattamento, recupero e smaltimento adottati dal gestore del servizio di igiene urbana e con le tecniche e modalità di conferimento e di raccolta previste per la zona, secondo quanto indicato dal relativo Contratto di Servizio."

TABELLA 2

VALORI MINIMI E MASSIMI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE SINGOLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO, E SANZIONI GIÀ PREVISTE DAL D.P.R. n. 915/1982

N.	Violazione	Sanzione	
		Minima	Massima
1	Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico (art. 10 comma 1)	€ 10,33 (se rifiuti urbani) € 51,65 (se rifiuti speciali) € 103,29 e arresto fino a sei mesi (se rifiuti tossici e nocivi) -art. 24 D.P.R. n. 915/1982-	€ 516,46 € 1.032,91 € 2.582,28
2	Scarico di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private (art. 10 comma 2)	Vedi sanzione 1	
3	Sversamento liquidi su aree pubbliche o di uso pubblico (art. 10 comma 3)	€ 7,75	€ 46,48
4	Cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti al conferimento -cassonetti, ecc.- (art. 10 comma 4)	€ 12,91	€ 77,47
5	Smaltimento di rifiuti urbani da parte di privati (art. 10 comma 5)	€ 25,82	€ 154,94
6	Installazione e/o gestione di impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali, di discariche; smaltimento rifiuti speciali senza autorizzazione (art. 10 comma 6)	Vedi quanto previsto, per i vari casi, dall'art. 25 del D.P.R. n. 915/1982	
7	Inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali (art. 10 comma 6)	Fino € 2.582,28 o arresto fino a tre mesi -art. 27 del D.P.R. n. 915/1982-	
8	Incendio di rifiuti (art. 10 comma 7)	€ 51,65	€ 309,87
9	Abbandono dei rifiuti all'esterno dei cassonetti; introduzione di rifiuti non differenziati nei cassonetti adibiti alla raccolta differenziata; introduzione di rifiuti diversi da quelli indicati sul cassonetto (art. 10 comma 8)	€ 25,82	€ 154,94
10	Inottemperanza all'obbligo di usufruire del servizio di raccolta rifiuti urbani nelle zone dove tale servizio viene effettuato (art. 12 comma 1)	€ 25,82	€ 154,94
11	Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura degli sportelli (art. 14 comma 2 punti 2) e 3))	€ 2,58	€ 15,49
12	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti e/o sostanze liquide (art. 14 comma 2 punto 4))	€ 5,16	€ 30,99

N.	Violazione	Sanzione	
		Minima	Massima
13	Conferimento nei contenitori di materiali accesi o di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta (art. 14 comma 2 punto 4))	€ 51,65	€ 309,87
14	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali nei	€ 12,91	€ 77,47

	contenitori (art. 14 comma 2 punto 5))		
15	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi e spostamento del contenitore dalla sua collocazione (art. 14 comma 2 punti 6) e —7))	€ 5,16	€ 30,99
16	Uso improprio per i rifiuti urbani di gabbie o altri contenitori a svuotamento manuale (art. 14 comma 3 punti 1), 2) e 3))	€ 5,16	€ 15,49
17	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi (art. 14 comma 4)	€ 5,16	€ 30,99
18	Conferimento di rifiuti urbani ingombranti o assimilati in modo diverso da quello prescritto dal Regolamento (art. 16)	€ 5,16	€ 15,49
19	Mancato uso dei cestini gettacarte insozzamento di suolo pubblico da cani o altri animali (art. 20 commi 1 e 2)	€ 2,58	€ 15,49
20	Mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti generati da operazioni di carico e scarico, caduta materiali da veicoli, operazioni relative a costruzioni e rifacimenti di fabbricati, uso anche temporaneo in concessione o non di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico (art. 20 commi 3, 4, 6 e 7)	€ 5,16	€ 30,99
21	Smaltimento di rifiuti speciali inerti con modalità diverse da quelle prescritte dal Regolamento (art. 23)	€ 25,82	€ 154,94
22	Conferimento di rifiuti tossici e nocivi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani (art. 26 commi 1 e 2)	€ 103,29	€ 2.582,28 o arresto fino a sei mesi -art. 24 D.P.R. n. 915/1982-
23	Smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione (art. 26 comma 3)	€ 1.032,9	€ 2.582,28 o arresto da sei mesi a un anno -art. 26 D.P.R. n. 915/1982-
24	Violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione per le fasi dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (art. 26 comma 3)	Fino a € 2.582,28 e arresto fino sei mesi -art. 27 del D.P.R. n. 915/1982-	
25	Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area nel caso si creino inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o comunque un pericolo, con l'esclusione dei casi in cui è applicabile la sanzione prevista dall'art. 24 del D.P.R. n. 915/1982 (art. 28 comma 1)	€ 10,33 € 51,65 € 103,29	€ 103,29 (se rifiuti urbani) € 309,87 (se rifiuti speciali) € 516,46 (se rifiuti tossici e nocivi)

N.	Violazione	Sanzione	
		Minima	Massima
26	Mancato rispetto dell'obbligo di raccogliere e di smaltire nei modi previsti i rifiuti scaricati abusivamente in aree pubbliche o di uso pubblico (art. 29 comma 1)	€ 77,47	€ 464,81

TABELLA 3

FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI CUI ALL'ART. 14 COMMA 1 LETTERA D) (STAZIONE ECOLOGICA)

1. – Modalità di conferimento

L'utente che intende conferire rifiuti, in maniera differenziata, alla stazione ecologica dovrà compilare un apposito modello prestampato, disponibile presso la portineria della stazione stessa e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

L'utente della stazione ecologica dovrà parcheggiare il proprio mezzo nelle aree predisposte; potrà ritirare un carrello per il trasbordo dei materiali e recarsi al punto di pesatura.

Tutti i materiali in ingresso e in uscita dalla stazione ecologica devono essere pesati.

I conferimenti negli appositi contenitori si effettuano dopo la pesatura.

L'operazione di pesatura sarà effettuata per tipologia di rifiuto e a operazione terminata l'addetto rilascerà la certificazione di avvenuta pesata, in relazione al quantitativo conferito, oppure i bollini per ottenere gli incentivi di cui al successivo punto 6..

Le operazioni di conferimento nei contenitori dovranno essere effettuate secondo quanto indicato nell'apposita segnaletica e seguendo le direttive del personale addetto.

Al termine dei conferimenti l'utente riporterà il carrello eventualmente utilizzato nella zona adibita agli stessi.

I materiali conferiti devono essere selezionati, differenziati e, per quanto possibile, puliti e integri in modo da facilitarne il riuso, il riciclo e il recupero ed evitare dispersione di elementi inquinanti.

I materiali e i rifiuti conferiti presso la stazione ecologica sono di proprietà del Comune di Calenzano, che ne dispone secondo le norme contenute nella presente Tabella e con le modalità prescritte dall'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento sulla disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. – Norme comportamentali per l'utente

L'utente non può effettuare operazioni di conferimento senza l'assenso del personale addetto.

L'utente dovrà provvedere personalmente al trasbordo e al conferimento dei materiali seguendo il percorso pedonale indicato e le istruzioni impartite del personale addetto.

La permanenza all'interno della stazione ecologica è consentita per il tempo necessario a effettuare tutte le operazioni connesse al trasbordo, alla pesatura e al conferimento dei materiali.

Ove possibile devono essere ridotti convenientemente i volumi degli ingombranti e separare le diverse parti di uno stesso ingombrante (per esempio: il ferro, il vetro, il legno, ecc.).

Gli imballaggi utilizzati per raccogliere, trasportare, e conferire i diversi materiali presso la stazione ecologica devono essere riciclabili (per esempio: non si possono inserire i sacchi o le buste di plastica utilizzati per il trasporto della carta nel contenitore destinato alla raccolta di quest'ultima); in tutti i casi gli imballaggi utilizzati per raccogliere, trasportare e conferire i rifiuti devono essere separati da questi al momento dell'introduzione nei rispettivi contenitori.

I rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) devono essere raccolti, trasportati e conferiti in idonei imballaggi per evitare la dispersione nell'ambiente e l'eventuale contaminazione del personale.

È assolutamente vietato:

- mescolare fra loro i diversi rifiuti;
- conferire i rifiuti in contenitori diversi da quelli preposti ed espressamente indicati;
- importare da altri Comuni i rifiuti al fine di ottenere l'incentivo;

- conferire rifiuti pericolosi, non assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani, da parte delle attività produttive, commerciali, e diverse dall'utenza domestica;
- abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno della stazione o nei pressi dell'ingresso;
- depositare fuori dei contenitori qualsiasi materiale;
- asportare dai contenitori parti d'ingombranti o di altri materiali precedentemente conferiti, effettuare qualsiasi forma di cernita all'interno della stazione;
- smontare elettrodomestici, ingombranti e qualsiasi altro materiale si trovi all'interno della stazione ecologica;
- azionare le presse meccaniche presenti nella stazione ecologica, fare qualsiasi altra operazione che potrebbe cagionare danni a persone e cose.

Qualunque abuso e qualunque comportamento scorretto saranno puniti con l'annullamento dei benefici che sarebbero conseguito dai conferimenti in atto, oltre all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36 del Regolamento sulla disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. A seguito del ripetersi di abusi e comportamenti scorretti il personale addetto richiederà l'intervento della forza pubblica.

3. – Accesso al pubblico

I giorni e gli orari di apertura al pubblico della stazione ecologica sono i seguenti:

- da Lunedì a Sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30;
- la seconda Domenica di ogni mese dalle 9.00 alle 11.30;
- nel mese di Agosto la stazione è aperta al pubblico dal Lunedì al Sabato dalle 8.30 alle 12.30.

È facoltà del Comune, o del soggetto gestore, variare i giorni e gli orari di apertura al pubblico sopra stabiliti; le variazioni devono essere sempre motivate e rese note al pubblico con almeno quindici giorni di preavviso.

4. – Categorie di utenti e rifiuti conferibili

Gli utenti della stazione ecologica sono raggruppati nelle sotto elencate categorie:

- ◇ privati cittadini;
- ◇ negozi;
- ◇ uffici;
- ◇ imprese;
- ◇ associazioni di volontariato;
- ◇ associazioni *no profit*;
- ◇ scuole.

Le predette categorie possono essere modificate e/o integrate dal Comune, o dal soggetto gestore previa autorizzazione del Comune.

Gli altri utenti stabiliscono accordi e convenzioni con il Comune, o con il soggetto gestore, secondo quanto previsto dalla legge.

I rifiuti conferibili presso la stazione ecologica sono i seguenti:

N.	Tipo di rifiuto	Quantità massima conferibile
1	<i>ACCUMULATORI AL PIOMBO</i>	-----
2	Carta, cartone	-----
3	Potature, sfalci, scarti di cucina	-----
4	Ingombranti di tipo misto	-----
5	Ingombranti legnosi	-----
6	Materiali ferrosi	-----
7	Frigoriferi	-----
8	Capi di vestiario dimessi	-----
9	Siringhe	-----
10	Farmaci scaduti	-----
11	<i>PILE</i>	-----
12	Neon	-----
13	Plastiche varie	-----
14	Toner, cartucce	5 pezzi
15	Vetro	-----
16	Olio esausto per motori	20 kg
17	Olio vegetale	-----
18	Contenitori etichettati "T" e/o "F"	-----
19	Computer, televisori, fotocopiatrici e altri ingombranti grigi	200 kg
20	Inerti	200 kg
21	Pneumatici	12 pezzi
22	Manufatti in cemento amianto	30 kg
23	Lattine, bottiglie e cassette di plastica	-----

Sono altresì conferibili tutti quei rifiuti che la stazione ecologica può ricevere in forza di appositi provvedimenti abilitativi rilasciati dagli organi competenti.

I privati cittadini (utenze domestiche) possono conferire tutti i rifiuti sopra elencati; le attività produttive, commerciali e professionali i rifiuti di cui ai nn.: 2, 6, 15 e 23. Gli abusi saranno segnalati all'autorità competente.

5. – Mercatino del Baratto

Presso la stazione ecologica sarà attrezzato un apposito spazio per valorizzare alcune merci e realizzare un mercatino del baratto per gli utenti.

Il personale addetto selezionerà gli oggetti e i materiali provenienti dalla raccolta; gli utenti, nei giorni prefissati, potranno ritirarli a parità di peso.

Il peso scalato per il ritiro di un oggetto non sarà considerato ai fini del punteggio necessario per ottenere gli incentivi di cui al successivo punto 6..

Gli utenti avranno la possibilità di ritirare oggetti per un massimo di 15 pezzi e non potranno superare il limite massimo di 300 kg.

In conseguenza del ritiro presso la stazione ecologica degli oggetti sopraindicati, l'utente rinuncia ai benefici previsti dall'art. 37, ultimo comma, del Regolamento sulla disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il peso relativo al materiale ritirato, salvo il conferimento di ulteriori quantitativi di materiali riciclabili tali da giustificare la successiva applicazione dei suddetti benefici.

Nessun onere graverà al Comune, o al soggetto gestore, se non quello della consegna degli oggetti presenti al momento della richiesta e ritirati dagli utenti.

Al momento della consegna degli oggetti, l'utente ne acquisisce la piena e legittima pro

prietà, con tutti gli obblighi e diritti di legge a essi afferenti.

Al momento della consegna degli oggetti il personale addetto compila un documento nel quale sono indicati: i dati identificativi dell'utente, gli oggetti ritirati, il relativo peso, il numero di pezzi e il peso residuo a disposizione dell'utente per il ritiro di altri oggetti.

Non sarà consentito il ritiro di alcun oggetto da parte di coloro che non avranno conferito quantità di materiali riciclabili di peso almeno equivalente all'oggetto richiesto.

6. – Incentivi

Gli scopi della stazione ecologica sono, principalmente:

- a) potenziare la raccolta differenziata;
- b) raccogliere quei rifiuti che per quantità e qualità non possono essere conferiti nei cassonetti posti sulle sedi stradali;
- c) rendere meno conveniente il conferimento di quei rifiuti che possono essere depositati nelle isole ecologiche stradali (carta, vetro, plastica, lattine, rifiuti organici).

Pertanto, per invogliare gli utenti a servizi della stazione ecologica, è stato predisposto il seguente modello:

Tipologia del rifiuto	Quantità minima da conferire	Punteggio attribuito
Carta, cartone	5 kg	1
Vetro	5 kg	1
Potature, sfalci, scarti di cucina	5 kg	2
Capi di vestiario dimessi	3 kg	2
R.U.P. (Pile, farmaci scaduti, accumulatori al piombo, contenitori etichettati "T" e/o "F")	5 kg	2
Inerti	5 kg	2
Lattine, bottiglie e cassette di plastica, plastiche varie	5 kg	3
Materiali ferrosi	10 kg	3
Olio esausto per motori, olio vegetale	5 kg	4
Ingombranti legnosi, ingombranti di tipo misto, frigoriferi	10 kg	5
Ingombranti grigi	10 kg	5

La base del modello è il "punteggio ambientale"; il limite minimo da raggiungere per ottenere il riconoscimento di un premio è stabilito con provvedimento della Giunta Comunale.

Il punteggio, per ogni conferimento, dipende dalla tipologia e dalla quantità del rifiuto conferito; esso viene attribuito mediante la consegna di bollini da apporre su un'apposita scheda predisposta dal Comune, o dal soggetto gestore.

Il punteggio minimo inoltre non si può ottenere conferendo esclusivamente rifiuti per i quali vige un limite di peso (olio esausto per motori, inerti, ingombranti grigi - vedi elenco dei rifiuti conferibili di cui al precedente punto 4.-).

I premi incentivanti sono stabiliti dal Comune, in accordo con il soggetto gestore.

L'incentivazione per le aziende, nel caso fosse prevista, deve riferirsi a quantitativi maggiori e solo per quelle frazioni di rifiuto conferibili secondo le previsioni di legge.